



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 351
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

MIORELLI ANDREA - RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI MQ. 220 DELLA P.F. 3263/1 C.C. RIVA PER LA DURATA DI 9 ANNI FINO AL 31/12/2030 E RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DI UNA PISCINA INTERRATA IN DEROGA ALLA DISTANZA LEGALE DAL CONFINE COMUNALE.

L'anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di aprile (28-04-2022), alle ore 10:40 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
SALIZZONI SILVIO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1126 dell'ordine del giorno.

Relazione.

Il Comune di Riva del Garda è proprietario tavolare della p.f. 3263/1 C.C. Riva sita in Via Don Bosco a Rione Degasperi appartenente al patrimonio indisponibile, quale argine del torrente Varone, formatasi a seguito della cessione in vendita della p.f. 3263/2 C.C. Riva al frontista comproprietario delle pp.edd. 1862 e 1992 C.C. Riva, signor Miorelli Andrea.

Con delibera della Giunta Municipale n. 819 di data 14/12/2012, si riconosceva in concessione al Sig. Miorelli Andrea l'uso di mq. 220,00 della p.f. 3263/1 C.C. Riva di proprietà comunale, da destinare ad area verde di pertinenza delle pp.edd. 1862 e 1992 C.C. Riva di proprietà dello stesso, fino al 31 dicembre 2021.

Con successiva deliberazione n. 1230 del 8/04/2014 la Giunta Comunale integrava la suddetta concessione autorizzando ai soli fini patrimoniali il Sig. Miorelli, in accoglimento dell'istanza presentata dallo stesso, alla posa e mantenimento temporaneo sulla p.f. 3263/2 C.C. Riva di una piscina prefabbricata interrata, a distanza inferiore a quella legale dal confine con la p.f. 3263/1 C.C. Riva di proprietà comunale, fino al 31/12/2021.

Con nota di data 31 gennaio 2022 ed assunta al protocollo comunale al n. 4794 in pari data, il Sig. Miorelli Andrea ha manifestato l'interesse al rinnovo della concessione dell'area in parola, scaduta in data 31/12/2021.

L'autorizzazione ai soli fini idraulici e patrimoniali, rilasciata dal Servizio Bacini Montani della Provincia Autonoma di Trento con determinazione dirigenziale n. 185 del 13/03/2014 al Sig. Miorelli Andrea, alla posa e mantenimento della piscina ricadente in fascia di rispetto idraulico del demanio provinciale - alveo Torrente Varone, risulta tutt'ora attiva.

Permangono le condizioni sulla base delle quali era stata riconosciuta la precedente concessione e non essendo previsto nel breve-medio periodo un utilizzo diretto delle aree da parte del Comune, l'Amministrazione ritiene di accogliere detta richiesta mediante la sottoscrizione di una nuova concessione per l'uso dell'area fino al 31/12/2030, riconfermando contestualmente e per il medesimo periodo, l'autorizzazione al mantenimento temporaneo della piscina sulla p.f. 3263/2 C.C. Riva a distanza inferiore da quella legale dal confine con la p.f. 3263/1 C.C. Riva di proprietà comunale.

La concessione d'uso oggetto del presente provvedimento è soggetta al canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico in base al vigente Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 29 di data 18/03/2021 e ss.mm.ii. e che in base alle tariffe vigenti l'importo dovuto per ogni annualità ammonta ad euro 902,00.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Luca Grazioli, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Dato atto che per la suddetta particella fondiaria non è previsto nel breve-medio periodo un utilizzo diretto e/o diverso da parte dell'Amministrazione Comunale, sempre possibile essendo disciplinata la facoltà di revoca.

Ritenuto di accogliere la richiesta presentata dal Sig. Miorelli Andrea rinnovando la concessione per il periodo di 9 anni fino al 31 dicembre 2030, il quale assume l'onere della manutenzione al fine di garantire il buon mantenimento dell'area.

Precisato che il mantenimento della piscina interrata a distanza inferiore da quella legale dal confine della particella fondiaria di proprietà comunale è limitato alla durata della concessione d'uso di cui alla presente deliberazione e che alla scadenza della stessa, salvo l'espresso rinnovo dell'atto concessorio, l'area dovrà essere rimessa in pristino e quanto edificato dovrà essere rimosso a cura e spese del richiedente.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito dell'Assessore al PATRIMONIO - GRAZIOLI LUCA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi peralzata di mano:

DELIBERA

1. di riconoscere in concessione al Sig. Miorelli Andrea (C.F. MRLNDR66T27H330S) residente a Riva del Garda in Via Don Bosco 5, l'uso di mq. 220 della p.f. 3263/1 C.C. Riva appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Riva del Garda, come risulta dall'allegata planimetria parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da destinare ad area verde di pertinenza delle pp.edd. 1862 e 1992 C.C. Riva di proprietà dello stesso, fino al 31/12/2030 senza necessità di disdetta ed escluso il rinnovo tacito;
2. di stabilire che la concessione di cui al punto 1. comporta l'accettazione incondizionata e la piena osservanza di tutte le clausole e prescrizioni di seguito elencate:
 - a) la concessione viene assentita nelle attuali situazioni e condizioni dei luoghi e delle opere;

- b) la durata della presente concessione è fissata in anni 9, con decorrenza 1/01/2022 a regolarizzazione del periodo di occupazione pregresso e scadenza il 31/12/2030, senza bisogno di disdetta ed escluso il rinnovo tacito. Il Concessionario potrà recedere anticipatamente in qualsiasi momento, previo avviso da darsi a mezzo PEC almeno tre mesi prima della data in cui il recesso dovesse avere esecuzione;
- c) il Concessionario è tenuto a corrispondere il canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico per l'intera annualità 2022 a fronte della continuità di fatto dell'occupazione del suolo pubblico, determinato in euro 902,00 (novecentodue/00) su base annua, in applicazione del relativo Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 di data 18.03.2021 e ss.mm.ii. e delle tariffe vigenti. Il canone annuale dovrà essere versato mediante il sistema dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni PagoPA, utilizzando l'avviso di pagamento riportante il relativo codice IUUV inviato secondo le scadenze previste da GestEL Srl.

Il mancato, tardivo o parziale pagamento del canone comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e degli interessi legali secondo quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria - Titolo VI "Riscossione, accertamenti e sanzioni".

- d) l'area è destinata ad area verde di pertinenza delle pp.edd. 1862 e 1992 C.C. Riva. Ogni intervento sull'area è soggetto al preventivo assenso da parte dell'Amministrazione concedente. Quanto eventualmente eseguito verrà acquisito alla proprietà senza il riconoscimento di indennità, compenso e/o risarcimento alcuno al rilascio;
- e) alla scadenza della concessione, o alla revoca della stessa, i fondi dovranno essere restituiti all'Amministrazione in perfetto stato di manutenzione senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo per qualsiasi miglioramento apportato. Qualora il Concessionario non ottemperasse all'obbligo della riconsegna, l'Amministrazione concedente potrà far procedere allo stato di riconsegna mediante suo funzionario, a tutto rischio e spese del Concessionario, che dovrà sottostare alle risultanze di detta operazione;
- f) il Concessionario si assume l'onere di eseguire a propria cura e spese tutti i lavori necessari per la manutenzione ordinaria senza pretese e diritti di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente;
- g) trattandosi di terreno costituente parte dell'argine del torrente Varone l'Amministrazione comunale si riserva il libero accesso al fondo per ogni esigenza di gestione e manutenzione. Le stesse prerogative sono riconosciute alla Provincia Autonoma di Trento per le esigenze di tutela ai fini idraulici del torrente Varone;
- h) il concessionario non può cedere a qualunque titolo a terzi la presente concessione sotto pena di immediata decadenza del titolo, né destinarla ad uso diverso;
- i) rimane riservata all'Amministrazione concedente la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, mediante propri incaricati, alla verifica del corretto uso dei beni concessi. L'inosservanza da parte del concessionario anche di una sola clausola contenuta nel presente atto, darà luogo alla dichiarazione di decadenza dello stesso da parte della Amministrazione, mediante semplice atto amministrativo da notificare al concessionario;
- j) qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto viene esercitata in grave difformità alle Leggi o Regolamenti, la stessa potrà venire dichiarata decaduta, previa diffida con fissazione di congruo termine per il ripristino

- delle condizioni prescritte, salva e impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione, sia per l'applicazione delle penalità o sanzioni amministrative, sia per l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- k) il concessionario, pur nei limiti e modalità di esercizio della concessione, sarà ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio della presente concessione e pertanto solleva e rende indenne il Comune di Riva del Garda da ogni reclamo o molestia, anche di natura giudiziaria, che potrà provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati. Il Comune di Riva del Garda declina inoltre da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni arrecati alle persone, attrezzature ed opere inerenti la concessione per l'esecuzione di lavori;
 - l) la presente concessione non impegna in alcun modo il Comune di Riva del Garda per l'eventuale suo rinnovo oltre i termini stabiliti. Essa potrà essere sospesa, modificata o revocata in qualsiasi momento a giudizio dell'amministrazione comunale con obbligo di preavviso al Concessionario di 3 (tre) mesi dalla data in cui opererà la sospensione, la modifica o la revoca, prima del termine stabilito alla lettera b) del punto 2. della presente deliberazione, qualora ciò fosse necessario per esigenze di pubblica utilità o per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, senza che il concessionario possa opporsi o vantare titoli od alcun compenso o risarcimento di qualsiasi danno;
 - m) spetta al concessionario provvedere ad idonee coperture assicurative per l'uso, con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi al riguardo;
 - n) di dare atto che la presente è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 Tariffa – Parte Seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986, come modificato dall'art. 26 del D.L. n. 104/2013, con spese a carico della parte richiedente;
 - o) di dare valore sinallagmatico alla presente, a seguito della sottoscrizione del presente atto da parte del Concessionario;
3. di rinnovare, limitatamente per il periodo di validità della concessione di cui al punto 1. e quindi fino al 31/12/2030, l'autorizzazione ai soli fini patrimoniali al mantenimento temporaneo di una piscina prefabbricata interrata come da progetto a firma del p.ind. Santoni Enzo datato gennaio 2014 e depositato in atti, sulla p.f. 3263/2 C.C. Riva di proprietà del Sig. Miorelli Andrea ad una distanza inferiore a quella legale dal confine con la p.f. 3263/1 C.C. Riva di proprietà comunale;
4. di stabilire che l'autorizzazione di cui al punto 3. è subordinata alla piena osservanza delle prescrizioni relative alla concessione d'uso di cui al punto 2. del presente dispositivo, nonché alle seguenti:
- a) l'autorizzazione viene assentita unicamente per il mantenimento della piscina esistente a distanza inferiore a quella legale dal confine con la p.f. 3263/1 C.C. Riva di proprietà comunale;
 - b) l'autorizzazione non costituisce aspettativa giuridica o titolo affinché la società possa rivendicare il consolidarsi della situazione edilizia che rimarrà in ogni caso subordinata alla presente;
 - c) il richiedente si obbliga, al termine dell'autorizzazione o prima della scadenza in caso di revoca, a ripristinare l'originaria distanza legale da confine comunale rimuovendo quanto realizzato nei tempi tecnici necessari e comunque non oltre 30 giorni, a propria

cura e spese e senza vantare diritti o risarcimento alcuno. In caso di inottemperanza vi provvederà il Comune con spese a carico del richiedente; resta salva e impregiudicata ogni azione dell'Amministrazione, anche legale, per il completo adempimento degli obblighi assunti;

- d) la presente autorizzazione non esime il titolare all'osservanza di eventuali ed ulteriori prescrizioni stabilite da leggi e regolamenti di competenza di altri Enti o Servizi;
5. di dare atto che il presente provvedimento diverrà efficace ad avvenuta esecutività e restituzione del presente provvedimento sottoscritto in segno di accettazione da parte del Concessionario/Richiedente, nonché a conferma e regolarizzazione ad ogni effetto del periodo pregresso di occupazione. Tutte le spese dipendenti e connesse con il presente atto (bollatura ecc) ed altre eventuali richieste dal Comune di Riva del Garda sono a carico del Concessionario/Richiedente;
 6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società GestEl s.r.l. appaltatrice del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della L. n. 160/2019;
 7. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., ai fini della continuità dell'occupazione.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 - planimetria

Patr/ai

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.